



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

Scuola di Dottorato in  
Studi Giuridici Comparati ed Europei

**NORME ATTUATIVE DELLA SCUOLA DI DOTTORATO IN  
*STUDI GIURIDICI COMPARATI ED EUROPEI***

*[Approvate dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche il 25 novembre 2009;  
allegate alla proposta di istituzione del XXVI ciclo - a.a. 2010-2011]*

## **INDICE**

- Art. 1. La Scuola di Dottorato
- Art. 2. Obbiettivi
- Art. 3. Organi della Scuola
- Art. 4. Collegio dei Docenti
- Art. 5. Comitato esecutivo
- Art. 6. Coordinatore e Vice-Coordinatore
- Art. 7. Tutor
- Art.8. Attività formative istituzionali
- Art. 9. Assenze
- Art. 10. Periodi all'estero e stage
- Art. 11. Manifesto degli Studi
- Art. 12. Esame di ammissione
- Art. 13. Incompatibilità
- Art. 14. Ammissione al secondo ed al terzo anno
- Art. 15. Ammissione all'esame finale e conseguimento del titolo
- Art. 16. Servizi a disposizione dei dottorandi
- Art. 17. Diritti e doveri dei dottorandi stranieri
- Art. 18. Modifica delle Norme Attuative
- Art. 19. Norme di rinvio

### **Art. 1. La Scuola di Dottorato**

1. La Scuola di Dottorato in "Studi Giuridici Comparati ed Europei" (di seguito "Scuola"), istituita con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche del 05.03.2003, offre un percorso di studi articolato in diversi indirizzi specialistici, rivolto a formare ricercatori che possiedano una piena consapevolezza dei contesti storici, economici, sociali e sovranazionali in cui vivono ed operano le scienze giuridiche contemporanee.

2. La Scuola si articola in indirizzi specialistici comprensivi di diverse aree disciplinari, come risulta dall'Allegato 1.

3. La Scuola ha la sua sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Trento (di seguito "Dipartimento"), e ne utilizza d'intesa con questo le strutture ed attrezzature.

Per gli adempimenti di carattere amministrativo gli organi della Scuola si avvalgono di una Segreteria, che ha sede anch'essa presso la Segreteria del Dipartimento.

### **Art. 2. Obiettivi**

1. La Scuola si propone l'obiettivo di offrire ai dottorandi le conoscenze e le risorse necessarie per affrontare con metodo rigoroso i problemi della ricerca nell'ambito giuridico, utilizzando i metodi della comparazione e con specifica attenzione alla dimensione europea, internazionale e globale del diritto.

In tale modo essa mira ad offrire un ambiente interdisciplinare nel quale i dottorandi possano applicare le proprie capacità nella elaborazione di tesi originali e partecipare così al dibattito scientifico nazionale e internazionale.

### **Art. 3. Organi della Scuola**

1. Organi della Scuola sono: il Collegio dei Docenti; il Comitato esecutivo; il Coordinatore.

### **Art. 4. Collegio dei Docenti**

1. Il Collegio dei Docenti (di seguito "Collegio") si compone di almeno quindici tra professori ordinari, professori associati e ricercatori afferenti al Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento è membro di diritto del Collegio.

Il Collegio viene integrato, nella misura minima di un sesto e massima della metà del totale dei componenti, da esperti provenienti da altri istituti di ricerca o da rappresentanti dei soggetti partecipanti ad eventuali consorzi. Almeno la metà di tali esperti proverrà da istituzioni di altri Stati.

Le nuove adesioni sono deliberate dal Collegio.

2. Il Collegio svolge i compiti stabiliti dal Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca (di seguito "Regolamento") e dalle presenti Norme.

3. Il Collegio viene convocato dal Coordinatore, che lo presiede, o su richiesta di almeno un terzo dei membri che lo compongono. La convocazione è inviata almeno sette giorni prima della seduta con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione, compresa la posta elettronica. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a tre giorni. L'ordine del giorno è di norma inviato con la convocazione.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti, sottratti gli assenti giustificati. Le delibere vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

5. Delle riunioni del Collegio viene redatto il verbale a cura del Presidente e del Segretario verbalizzante, costituito dal docente con minore anzianità accademica tra i presenti.

6. Quando, in casi di urgenza, è richiesta una delibera del Collegio, e non è possibile convocarne una riunione in tempo utile, le relative determinazioni possono essere assunte in via telematica con il coinvolgimento di tutti i membri e salva ratifica delle decisioni assunte nella prima riunione utile.

#### **Art. 5. Comitato esecutivo**

1. Il Comitato esecutivo (di seguito "Comitato") è istituito dal Collegio ed è composto dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore e da un rappresentante di ognuno degli indirizzi specialistici attivati nell'ambito della Scuola. Ove non fosse così raggiunto il numero minimo di membri previsti dal Regolamento, il Collegio elegge ulteriori membri sino al raggiungimento del numero minimo.

2. Il Comitato, oltre ai compiti previsti dal Regolamento:

- a) predispone l'organizzazione scientifica e didattica della Scuola;
- b) coadiuva il Coordinatore nella predisposizione della relazione annuale di cui all'art. 14, terzo comma, lett. e) e art. 16, comma 1 del Regolamento;
- c) propone convenzioni con altre Università e con altri enti pubblici e privati;
- d) organizza le prove di ammissione alla Scuola e gli esami per il conseguimento del titolo.

3. Delle riunioni del Comitato viene redatto il verbale a cura del Presidente e del Segretario verbalizzante, costituito dal docente con minore anzianità accademica tra i presenti.

4. Quando, in casi di urgenza, è richiesta una delibera del Comitato, e non è possibile convocarne una riunione in tempo utile, le relative determinazioni possono essere assunte in via telematica con il coinvolgimento di tutti i membri e salva ratifica delle decisioni assunte nella prima riunione utile.

### **Art. 6. Coordinatore e Vice-Coordinatore**

1. Il Coordinatore è eletto dal Collegio tra i professori di prima e seconda fascia che prestano servizio presso l'Università di Trento e che fanno parte della Scuola.

2. Il Coordinatore designa un Vice-Coordinatore tra i professori di prima e seconda fascia che prestano servizio presso l'Università di Trento e che fanno parte della Scuola.

Il Vice-Coordinatore sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento, e può sostituirlo in ogni circostanza ove ne sia richiesto.

### **Art. 7. Tutor**

1. A ciascun dottorando è assegnato un tutor con il compito di agevolare l'inserimento nella Scuola, di seguirne il percorso scientifico, di coadiuvarlo nella scelta della sede o delle sedi in cui trascorrere il periodo di studio all'estero e di guidarlo nella preparazione della tesi.

2. Il tutor è scelto, previa acquisizione della disponibilità e con il consenso del dottorando, tra i professori di ruolo e i ricercatori con anzianità almeno triennale, anche non afferenti al Dipartimento, con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nell'area di riferimento della Scuola.

3. In via eccezionale può essere nominato tutor, alle stesse condizioni, uno studioso che senza essere professore di ruolo o ricercatore abbia pubblicato contributi rilevanti nello specifico campo di ricerca del dottorando.

4. Il tutor formula il proprio parere sulla tesi elaborata dal dottorando ai fini dell'ammissione all'esame finale.

5. I tutor svolgono i propri compiti d'intesa con il Coordinatore.

### **Art. 8. Attività formative istituzionali**

1. Nel primo anno di corso della Scuola sono svolti incontri scientifici comuni a tutti gli indirizzi specialistici della Scuola per almeno 120 ore.

I dottorandi parteciperanno inoltre ad altre attività formative strutturate organizzate nell'ambito della Facoltà o del Dipartimento per un minimo di 80 ore.

2. Gli incontri scientifici sono organizzati a cura del Coordinatore e dei rappresentanti di ciascun indirizzo, anche su proposta dei docenti del Collegio.

Ogni docente del Dipartimento può segnalare un incontro scientifico che ritiene corrispondente alle finalità del dottorato.

Il calendario delle attività didattiche è in ogni caso approvato dal Coordinatore.

3. La struttura della didattica è ove possibile di tipo seminariale.

Una parte della didattica potrà essere svolta in lingua inglese.

4. Ciascun dottorando può sostituire la frequenza a 20 delle 120 ore con la partecipazione a convegni o seminari di studio interni o esterni al Dipartimento.

Per ottenere l'accreditamento di tale partecipazione i dottorandi devono chiedere la preventiva autorizzazione al Coordinatore allegando il parere favorevole del proprio tutor, e successivamente devono presentare alla Segreteria della Scuola un attestato di partecipazione.

5. Nel secondo e nel terzo anno di corso l'attività didattica è affidata, sotto la supervisione del Coordinatore, ai responsabili degli indirizzi specialistici.

Tale attività didattica, svolta di regola per almeno 30 ore complessive, include i seminari interni e gli incontri rivolti alla discussione collegiale delle ricerche in corso, e può includere per ogni dottorando la partecipazione a convegni e seminari di studio anche esterni.

6. Ciascun responsabile di indirizzo presenta una relazione sull'attività didattica svolta.

7. Dal secondo anno possono essere svolti i periodi di soggiorno per ricerche presso istituzioni straniere e gli eventuali stage formativi.

#### **Art. 9. Assenze**

1. La partecipazione alle attività scientifiche in cui si articola la didattica della Scuola è obbligatoria.

Eventuali assenze possono essere giustificate dal Coordinatore su motivata richiesta, a condizione che per il numero e la qualità non compromettano la partecipazione al dottorato, fermi restando i requisiti minimi di frequenza.

Non richiedono giustificazione le assenze dovute a soggiorni di studio all'estero approvati dal Coordinatore o dal Collegio.

#### **Art. 10. Periodi all'estero e stage**

1. A partire dal secondo anno i dottorandi sono tenuti ad effettuare un periodo di soggiorno per ricerche presso istituzioni straniere.

2. Il periodo complessivo di permanenza all'estero per lo svolgimento della ricerca è di almeno sei mesi; essi non devono necessariamente essere continuativi, ma la durata di ogni soggiorno non deve essere inferiore a due mesi, salvo deroga del Coordinatore.

3. Tale periodo di ricerca potrà essere svolto presso una delle istituzioni elencate nel Manifesto degli Studi, o anche presso altre istituzioni idonee, con riferimento agli scopi ed all'oggetto della ricerca.

4. L'approvazione della proposta del dottorando relativa alla sede di lavoro ed al progetto di ricerca da svolgere all'estero spetta, previo parere favorevole del tutor, al Collegio nel

caso di periodi superiori a sei mesi, al Coordinatore nel caso di periodi di durata uguale o inferiore a sei mesi.

5. Dei periodi all'estero deve essere sempre data comunicazione alla Segreteria della Scuola.

6. Il Collegio può concedere deroghe a tale obbligo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio o per altri particolari motivi.

7. Le altre attività formative (stages) possono consistere in periodi di lavoro presso istituzioni comunitarie od internazionali, ambasciate o altre rappresentanze diplomatiche o altri enti privati o pubblici che svolgano attività inerenti all'oggetto delle ricerche dei dottorandi; tali attività necessitano della medesima approvazione prevista nel comma precedente.

8. Il Collegio può decidere di ricomprendere, tra le attività formative curriculari, anche la partecipazione dei dottorandi a Convegni ed incontri scientifici di livello nazionale ed internazionale.

Per tutte le altre attività formative si rimanda al Regolamento.

#### **Art. 11. Manifesto degli Studi**

1. Il Collegio approva annualmente il Manifesto degli Studi, nel quale sono indicati:

a) il nome del Coordinatore, dei membri del Comitato esecutivo e del Collegio dei Docenti;

b) le attività didattiche ed il relativo calendario;

c) gli istituti di ricerca stranieri disponibili ad accogliere i dottorandi e le modalità di svolgimento e di frequenza delle attività formative all'estero;

d) le strutture utilizzabili dai dottorandi per l'attività di ricerca.

2. Il calendario delle attività didattiche può essere modificato ed integrato in corso d'anno dal Coordinatore, anche su proposta dei responsabili degli indirizzi specialistici.

3. La versione aggiornata del calendario è tempestivamente pubblicata sul portale della Scuola a cura della Segreteria, ed il Coordinatore ne riferisce al Collegio nel corso di ogni riunione dello stesso.

#### **Art. 12. Esame di ammissione**

1. L'accesso alla Scuola avviene tramite una procedura selettiva, basata su una prova scritta ed una orale.

2. Il candidato indica nella domanda di partecipazione per quale indirizzo specialistico intende concorrere ed in quale lingua intende sostenere le prove d'esame.

3. Ai fini della prova scritta, la Commissione predispone tre tracce per ogni area disciplinare facente parte di ciascun indirizzo, quali risultano dall'Allegato 1.

Per ogni area disciplinare viene estratta a sorte una delle tre tracce.

Nell'ambito dell'indirizzo prescelto, il candidato potrà scegliere tra le diverse tracce estratte.

4. La prova scritta può essere svolta in una lingua a scelta tra italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo.

5. Nella valutazione della prova scritta la Commissione terrà conto dell'aderenza dell'elaborato alla traccia, della completezza descrittiva, del rigore dell'esposizione e del linguaggio, della capacità di sintesi e della chiarezza espositiva, dell'attenzione ai profili della comparazione giuridica.

6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio pari o superiore a 36/60.

7. Nella prova orale si procederà alla discussione dell'elaborato scritto, all'accertamento dell'attitudine del candidato alla ricerca, ad una verifica generale delle conoscenze del candidato riguardo alle materie dell'indirizzo prescelto.

La prova orale avrà altresì ad oggetto la ricerca che il candidato intenda svolgere, e comprenderà la verifica delle conoscenze relative ad una lingua scelta dal candidato fra inglese, tedesco, francese e spagnolo. Tuttavia tale verifica avrà ad oggetto la conoscenza della lingua italiana qualora né la prova scritta né la prova orale siano state svolte in italiano.

8. Nella valutazione della prova orale la Commissione terrà conto della chiarezza di esposizione, del grado di conoscenza della materia oggetto d'esame nei suoi profili nazionali e sovranazionali, del grado di padronanza delle tematiche della ricerca che il candidato intende svolgere. Con specifico riguardo alla prova di conoscenza linguistica, si terrà conto della capacità di lettura e di traduzione e della comprensione dei concetti giuridici nella lingua prescelta.

9. La prova orale si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o superiore a 36/60.

### **Art. 13. Incompatibilità**

1. Oltre a quanto disposto dal Regolamento, l'iscrizione alla Scuola non è compatibile con lo svolgimento di prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché con assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera, se non nei limiti in cui tali attività siano autorizzate dal Collegio.

### **Art. 14. Ammissione al secondo ed al terzo anno**



1. Per essere ammesso al secondo anno, ogni dottorando dovrà ottenere nel corso del primo anno n. 60 crediti:

- 40 crediti per la frequenza alle attività didattiche, in misura non inferiore al 75% delle lezioni obbligatorie;

- 20 crediti per l'approvazione, da parte del Coordinatore o di una Commissione consultiva eventualmente nominata dal Collegio, di due elaborati scritti, uno in italiano ed uno in lingua straniera (inglese, tedesco, francese o spagnolo).

2. Gli elaborati dovranno vertere su due degli incontri scientifici a cui i dottorandi partecipano nel corso del primo anno, uno dei quali relativo al proprio indirizzo specialistico, l'altro su un diverso indirizzo. Qualora i dottorandi intendano svolgere la tesina su un seminario diverso da quelli organizzati dalla Scuola, dovrà trattarsi comunque di un seminario per il quale era avvenuto l'accreditamento, ed i dottorandi dovranno chiedere espressa ed esplicita autorizzazione in tal senso al Coordinatore.

Gli elaborati, di circa 20 cartelle, sono consegnati entro il 15 settembre.

3. Per essere ammesso al terzo anno, ogni dottorando dovrà ottenere nel corso del secondo anno n. 60 crediti:

- 30 crediti per la frequenza alle attività didattiche sia interne che esterne al Dipartimento, in misura non inferiore al 75% delle lezioni obbligatorie del secondo anno, sulla base di una relazione presentata dal dottorando ed approvata dal responsabile dell'indirizzo specialistico;

- 30 crediti per il superamento di un colloquio che si terrà all'incirca all'inizio di ottobre davanti ad una commissione nominata dal Collegio e che verterà sullo stato della ricerca, in base all'indice, ancorché provvisorio, della tesi di Dottorato, indice che ciascun dottorando farà pervenire alla Segreteria della Scuola entro la metà di settembre.

4. L'ammissione al secondo ed al terzo anno è deliberata dal Collegio, verificata l'acquisizione dei crediti necessari in base ai criteri determinati nei commi precedenti.

#### **Art. 15. Ammissione all'esame finale e conseguimento del titolo**

1. Per essere ammesso all'esame finale, ogni dottorando dovrà ottenere nel corso del terzo anno n. 40 crediti:

- 20 crediti per la frequenza alle attività didattiche sia interne che esterne al Dipartimento, in misura non inferiore al 75% delle lezioni obbligatorie del terzo anno, sulla base di una relazione presentata dal dottorando ed approvata dal responsabile dell'indirizzo specialistico;

- 20 crediti per l'attività di elaborazione della tesi di dottorato, sulla base dello stato di perfezionamento accertato attraverso il parere favorevole del tutor.

Ulteriori 20 crediti sono riconosciuti con l'approvazione della tesi e della relativa discussione.

2. Il Collegio, verificata l'acquisizione dei crediti necessari, ammette il candidato all'esame finale, formulando contestualmente un parere articolato concernente l'attività svolta dal candidato durante il dottorato.

3. Il dottorando fa pervenire la propria tesi alla Segreteria della Scuola entro la fine del mese di gennaio dell'anno in cui si tiene l'esame, ed ai membri della Commissione almeno un mese prima della data stabilita per l'esame finale.

4. Il Collegio propone al Rettore l'istituzione di tante Commissioni giudicatrici per la prova finale, eventualmente composte anche da membri appartenenti ad istituzioni scientifiche straniere, quanti sono gli indirizzi specialistici attivati, ed il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in "Studi giuridici comparati ed europei" è accompagnato dall'indicazione dell'indirizzo specialistico cui il dottorando ha fatto afferenza.

#### **Art. 16. Servizi a disposizione dei dottorandi**

1. Per la durata del dottorato i dottorandi hanno a disposizione un'aula studio attrezzata con pc, stampanti e connessione internet, fissa e wireless. Hanno inoltre a disposizione una sala per gli incontri seminariali.

2. Essi possono altresì accedere al "Laboratorio di pratica forense" del Dipartimento, che ospita numerose riviste italiane e straniere che si aggiungono alle dotazioni librerie presenti nella Biblioteca d'Ateneo, a cui i dottorandi possono accedere liberamente attraverso le credenziali di Ateneo.

3. Per accedere all'aula dottorandi e al Laboratorio di pratica forense i dottorandi possono rivolgersi alla Segreteria della Scuola ([dottorato.sgce@unitn.it](mailto:dottorato.sgce@unitn.it)).

4. I dottorandi sono tenuti all'uso legittimo di materiali, attrezzature e strutture del Dipartimento di Scienze Giuridiche e della Facoltà di Giurisprudenza, unicamente ai fini dell'attività istituzionale ed unicamente per il periodo di durata del Dottorato.

#### **Art. 17. Diritti e doveri dei dottorandi stranieri**

1. I diritti e doveri dei dottorandi stabiliti dal Regolamento e dalle presenti Norme valgono, in quanto compatibili, anche per i dottorandi stranieri che trascorrono presso la Scuola l'anno di frequenza valido ai fini del riconoscimento reciproco che fonda il Dottorato internazionale.

**Art. 18. Modifica delle Norme Attuative**

1. Le modifiche delle Norme Attuative approvate ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento sono pubblicate nel portale della Scuola, ed entrano in vigore dalla data di tale pubblicazione, che dovrà essere espressamente enunciata.

**Art. 19. Norme di rinvio**

1. Le presenti Norme Attuative integrano, per quanto da esse espressamente disposto, quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale e dal Regolamento, che trovano in ogni caso piena e diretta applicazione.

## **ALLEGATO 1**

La Scuola si articola in cinque indirizzi specialistici, comprensivi di diverse aree disciplinari:

indirizzo specialistico "Diritto privato, privato comparato e commerciale":

comprende tre aree disciplinari:

- Diritto privato comparato
- Analisi economica del diritto
- Diritto commerciale

indirizzo specialistico "Scienze pubblicistiche":

comprende due aree disciplinari:

- Diritto costituzionale
- Diritto amministrativo

indirizzo specialistico "Diritto e procedura penale e filosofia del diritto":

comprende tre aree disciplinari:

- Diritto penale
- Diritto processuale penale
- Filosofia del diritto

indirizzo specialistico "Diritto sostanziale e processuale del lavoro":

comprende due aree disciplinari:

- Diritto del lavoro
- Diritto processuale civile

indirizzo specialistico "Storia del diritto romano e del pensiero giuridico europeo":

comprende due aree disciplinari:

- Diritto romano
- Storia del pensiero giuridico europeo.